



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

Prot. [come da segnatura]

Treviso, [come da segnatura]

A: CONFINDUSTRIA VENETO EST
CVE@PEC.CONFINDUSTRIAVENEST.IT

CAMERA DI COMMERCIO TV-BL
CCIAA@PEC.TB.CAMCOM.IT

CONFAPI TREVISO
CONFAPITREVISO@PEC.IT

CONFARTIGIANATO TREVISO
INFO.TV@PEC.CONFARTIGIANATOTREVISO.IT

CONFAGRICOLTURA TREVISO
CONFAGRICOLTURATREVISO@CONFAGRICOLTURA.LEGALMAIL.IT

ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI TREVISO
ORDINE.TREVISO@ODCECTV.LEGALMAIL.IT

ASSOTIR VENETO
SEGRETERIAVENETO.SISTEMA@ASSOTIR.IT

OPERATORI DOGANALI DEL
TERRITORIO DI COMPETENZA UADM
VENETO4
LORO INDIRIZZI MAIL O PEC

OGGETTO: Regolamenti (UE) 2026/1422 e 2026/1455 del 25 Giugno 2026. Prova dell'origine per merci statunitensi.

Con avviso del 3 luglio u.s., riportato sul sito istituzionale, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha annunciato la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 giugno 2026 di due nuovi Regolamenti:

- il **Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2026/1422**, del 25 giugno 2026, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 relativamente alle regole procedurali concernenti la prova di origine non preferenziale delle merci;

31100 – Treviso, Via Santa Barbara n. 7
Tel. +39 0422 299211

PEC: uadm.veneto4@pec.adm.gov.it / E-mail: uadm.veneto4@adm.gov.it



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

- il **Regolamento (UE) 2026/1455 del Parlamento europeo e del Consiglio**, del 25 giugno 2026, relativo all’adeguamento dei dazi doganali e all’apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America.

Entrambi i regolamenti sono entrati in vigore il **1° luglio 2026**.

Con ulteriore avviso riportato sul sito istituzionale il 7 luglio u.s., l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha specificato che, nel corso della 66ª riunione del *Customs Expert Group – Origin Section*, la Commissione ha fornito alcune prime indicazioni operative, nelle more della pubblicazione di un documento di orientamento destinato agli Stati Membri.

Agevolazioni tariffarie per merci originarie degli Stati Uniti.

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) 2026/1455, per beneficiare delle agevolazioni tariffarie previste per le merci di origine statunitense, l’origine delle merci deve essere determinata secondo le norme di origine non preferenziale di cui al titolo II, capo 2, sezione 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione), fino all’adozione delle specifiche norme sull’origine preferenziale previste dall’art. 64, paragrafo 2 o 3, del medesimo regolamento.

La Commissione ha precisato che:

- non è stato istituito alcun certificato di origine specifico, rilasciato dalle autorità statunitensi, ai fini dell’applicazione dell’art. 1 del Regolamento (UE) 2026/1455;
- resta fermo il principio della libera prova dell’origine, in base al quale spetta all’importatore fornire la documentazione idonea a dimostrare l’origine delle merci.

Pertanto, ai fini del riconoscimento del trattamento tariffario previsto dal Regolamento (UE) 2026/1455 per le merci di origine statunitense, **allo stato attuale**, anche se non obbligatorio, è utile l’acquisizione di un **certificato di origine non preferenziale** rilasciato dalle competenti autorità statunitensi, corredato dalla documentazione attestante il **trasporto diretto** delle merci dagli Stati Uniti d’America all’Unione Europea.

Nuovi requisiti di prova dell’origine non preferenziale.

Il nuovo art. 59-*bis* del Regolamento (UE) 2015/2447, introdotto dal Regolamento (UE) 2026/1422, prevede che la prova dell’origine non preferenziale debba comprendere anche elementi di prova idonei a dimostrare che le merci:

- sono state trasportate direttamente dal Paese di origine verso l’Unione Europea;
oppure
- durante il trasposto attraverso Paesi terzi, sono rimaste sotto vigilanza doganale;
oppure



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

- qualora siano state immagazzinate o frazionate in Paesi terzi, non abbiano subito modifiche diverse da quelle necessarie alla loro conservazione in buono stato o dall'apposizione di marchi, etichette, sigilli o altra documentazione finalizzata a garantire la conformità a specifici requisiti.

Idonei strumenti di prova possono essere un **certificato di non manipolazione** ovvero altra documentazione commerciale o di trasporto.

In tale contesto il rilascio di una **decisione IVO** (Informazione Vincolante in materia di Origine) può costituire un utile strumento di supporto per gli operatori ai fini della corretta individuazione dell'origine delle merci importate.

Indicazioni operative TARIC.

La Commissione Europea ha inoltre comunicato l'introduzione nel sistema TARIC di una specifica misura tariffaria (misura 142).

Per richiedere il beneficio tariffario, i dichiaranti dovranno indicare nella dichiarazione doganale:

- codice preferenza: 300;
- codice documento: U190.

Pubblicazione di un documento di orientamento.

I competenti Servizi della Commissione Europea hanno annunciato la prossima pubblicazione di un documento di orientamento destinato agli Stati Membri, volto a fornire chiarimenti sull'applicazione del nuovo art. 59-*bis* del Regolamento (UE) 2015/2447.

Tali indicazioni riguarderanno non soltanto il trattamento delle merci statunitensi disciplinate dal Regolamento (UE) 2026/1455, ma, più in generale, l'intera disciplina dell'origine non preferenziale delle merci.

Si prega di diffondere il contenuto della presente a tutti i vs. iscritti.

IL DIRIGENTE dell'UFFICIO
Carlo COSENTINO
firmato digitalmente